



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**Capitolato d'oneri per l'affidamento di appalto per la fornitura di servizio integrato comprensivo di servizi legali, formativi e di assistenza tecnica e gestionale all'Autorità di gestione FSE e agli Organismi intermedi nell'ambito delle attività connesse ai Programmi Operativi Regionali Puglia FSE 2007-2013 e 2000-2006**

**CIG :**

**CUP: B91I11000100006**



## **Premessa**

La Regione Puglia è titolare del Programma Operativo FSE a valere sulla programmazione 2007 - 2013. In tale ambito, il Servizio Formazione Professionale dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro, Innovazione esercita le funzioni di Autorità di gestione FSE nonché di coordinamento delle Province in qualità di Organismi Intermedi delegati. Tali funzioni assicurano i processi fondamentali di attuazione degli interventi e si basano su una molteplicità di attività talvolta fortemente correlate fra loro.

In particolare, in qualità di Autorità di gestione, l'Amministrazione Regionale svolge un ruolo chiave, sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi e ad altri organismi appositamente individuati - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di gestione e controllo in grado di assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema.

La medesima Amministrazione Regionale è stata anche Autorità Responsabile del FSE nell'ambito del Programma Operativo della Regione Puglia - programmazione 2000-2006, le cui attività di chiusura da ultimo concluse possono tuttavia ancora comportare taluni adempimenti di carattere giuridico contenzioso.

In considerazione dell'articolazione, dell'ampiezza e per molti aspetti anche della complessità di tali compiti, nel corso dello svolgimento dei medesimi l'Amministrazione Regionale si è trovata frequentemente nella necessità di provvedere all'analisi ed alla risoluzione di problematiche di profilo essenzialmente giuridico-legale caratterizzate da un elevato tasso di criticità e comunque di natura estremamente specialistica.

Se non altro per la loro specificità, si tratta quindi di problematiche difficilmente ascrivibili, quantomeno sotto il profilo tecnico, alla ordinaria conduzione delle attività istituzionali della Regione e delle Province.

Sussistono tra l'altro esigenze di specializzazione, celerità ed efficacia tali da potersi assolvere solo in parte, e comunque non adeguatamente, attraverso l'ordinaria organizzazione amministrativa dell'Amministrazione Regionale o Provinciale, stante oltretutto la particolarità del contesto gestionale di riferimento, caratterizzato, come è noto, da innumerevoli termini ed adempimenti di natura perentoria e decadenziale.

Inoltre, le caratteristiche delle problematiche ed esigenze in parola - nel prosieguo ovviamente meglio individuate - rendono non utile o perseguibile il ricorso ad un sistema di singoli incarichi consulenziali a persone fisiche (pur nei limiti consentiti dall'ordinamento) e ciò per una serie di ragioni, fra cui principalmente:



- l'integrazione fra prestazioni di natura tendenzialmente consulenziale con altre più esattamente ascrivibili alla categoria (più propriamente imprenditoriale) dell'assistenza tecnica e gestionale, con altre ancora di natura prettamente operativa e/o adempimentale ed infine con attività di affiancamento in funzione anche formativa dei funzionari interni all'Amministrazione;
- l'elevato livello e l'essenzialità della suddetta integrazione, tale da risultare non utilmente scindibili le diverse componenti del servizio in linee di affidamento separate;
- la delimitabilità iniziale solo parziale dei prodotti attesi dalle singole prestazioni richieste, stante l'intrinseca relativa imprevedibilità (tanto sotto il profilo quantitativo, come soprattutto sotto quello oggettuale) delle concrete occorrenze dell'Amministrazione nell'ambito dei processi amministrativi e gestionali di cui trattasi;
- l'esigenza di coerenza e coordinamento internamente al complesso delle prestazioni richieste, a prescindere dalle risorse professionali in concreto incaricate di rendere (in via eccezionale anche disgiuntamente) le prestazioni medesime.

L'Autorità di gestione ritiene quindi conveniente e necessario acquisire, anche in favore delle Province in qualità di Organismi Intermedi del POR Puglia FSE 2007-2013, le prestazioni di cui trattasi tramite esternalizzazione del servizio integrato relativo, in regime di appalto di servizi, la più parte dei quali in ambito e di natura giuridico-legale.

Una componente significativa dell'apporto integrato richiesto è inoltre rappresentata dalla funzione di accrescimento delle capacità tecniche ed operative dei funzionari coinvolti nel processo di gestione e controllo nel cui ambito troverà applicazione il servizio in affidamento.

Al fine, comunque, di raggiungere un più elevato livello di efficacia di tale azione formativa, nonchè in ogni caso allo scopo di ottimizzare il rapporto costi / benefici, per la parte prevalente si tratterà (come meglio naturalmente verrà nel prosieguo precisato) non di tradizionale formazione di stampo corsuale, ma di vera e propria formazione operativa in affiancamento, ovvero da realizzarsi perlopiù nella medesima fase operativa rispetto alla quel il Fornitore prescelto verrà chiamato a svolgere attività di specie ordinariamente consulenziale.

## **Art. 1 Oggetto**

L'appalto in affidamento ha per oggetto servizi di supporto (come detto anche a carattere formativo) e di consulenza tecnico-legale all'Autorità di gestione e agli Organismi intermedi, relativamente ai compiti agli stessi assegnati con riferimento agli interventi a rispettiva titolarità nell'ambito della programmazione FSE 2007-



2013 e della programmazione 2000-2006, solo per l'Autorità di gestione e limitatamente ai residui adempimenti giuridico contenziosi successivi alla chiusura della programmazione. Più esattamente, trattasi delle linee di servizio di seguito indicate.

Supporto specifico all'Autorità di gestione:

- 1) supporto tecnico-legale ed operativo per l'esame e la risoluzione di problematiche insorgende nell'ambito dei processi gestionali di riferimento, con particolare riguardo alle relazioni con gli Organismi intermedi ed in genere alle relazioni con tutte le Autorità, anche comunitarie, aventi competenza in materia;
- 2) supporto tecnico-legale ed operativo con riferimento all'espletamento, da parte di Autorità nazionali e comunitarie, di sessioni di audit circa le attività condotte o commissionate o sovvenzionate dall'Autorità di gestione e dagli Organismi intermedi nell'ambito degli Interventi FSE a titolarità degli stessi;
- 3) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi ad interventi da realizzarsi in regime di convenzione con altri organismi o enti affidatari di funzioni intermedie e delegate;
- 4) assistenza e supervisione, sotto il profilo tecnico-legale, delle attività di monitoraggio e verifica di competenza con riferimento alle convenzioni dette.

Supporto all'Autorità di gestione e agli Organismi intermedi:

- 1) supporto tecnico-legale ed operativo per la risoluzione di problematiche insorte ed insorgende nella fase di selezione e convenzionamento delle iniziative da ammettere a finanziamento;
- 2) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi alle attività di verifica e rendicontazione di progetti oggetto di cofinanziamento a titolarità dell'Autorità di gestione e/o degli Organismi intermedi;
- 3) assistenza e supervisione nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'espletamento di pubbliche gare e/o di operazioni di appalto in genere, anche con riferimento alle occorrenze relative agli obblighi di comunicazione verso l'Autorità e l'Osservatorio per i Contratti Pubblici, ex artt. 6 e segg. del d.lgs. n. 163/2006 (nel rispetto - e dunque senza sovrapposizione - delle competenze istituzionali degli Uffici regionali ed in particolare degli Uffici trasversalmente preposti all'espletamento di pubbliche gare);
- 4) assistenza e consulenza nella gestione di problematiche ed adempimenti legali e procedurali relativi all'esecuzione di contratti di servizi;
- 5) affiancamento, in funzione specificamente formativa, del personale in carico all'Autorità di gestione e agli Organismi intermedi in ordine alle problematiche,



alle linee di servizio ed agli adempimenti suindicati.

In via aggregata, il complesso dei servizi richiesti può stimarsi essere composto per una quota indicativamente pari al 50-55 % di servizi legali (cat. 21, All. II B del d.lgs. 163/2006); per una quota indicativamente pari al 25 % di servizi formativi (cat. 24, All. II B del d.lgs. 163/2006); e per il residuo di servizi di consulenza ed assistenza gestionale (cat. 11, All. IIA del d.lgs. 163/2006).

## **Art. 2 Modalità di esecuzione**

L'affidatario dell'appalto dovrà rendere i servizi richiesti con le modalità che verranno stabilite in corso di rapporto sulla base delle esigenze correnti.

In ogni caso, verrà richiesto all'affidatario:

- di partecipare, in affiancamento al personale dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi, ad incontri o tavoli tecnici nei quali si debba discutere e decidere in ordine alle problematiche tecnico-legali oggetto del presente bando;
- di partecipare, in affiancamento consulenziale al personale dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi, per lo svolgimento di servizi di monitoraggio e verifica di documentazione rendicontuale prodotta da organismi partecipanti al processo di gestione degli Interventi di cui trattasi;
- di operare in affiancamento, secondo richiesta, al personale dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi (di livello dirigenziale e non) nella risoluzione di problematiche connesse alla definizione del contenuto di atti (aventi carattere di straordinarietà rispetto alla ordinaria attività dell'Amministrazione) o nella realizzazione di attività di particolare complessità o criticità dal punto di vista giuridico-legale o procedurale;
- di prestare supporto tecnico ed operativo (anche in funzione formativa del personale deputato) dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi nella cura e gestione degli adempimenti e comunicazioni a carattere legale prescritti, in particolare, nel codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (d.lgs. n. 163/2006);
- di formulare pareri, scritti ed orali, attraverso vie formali od anche informali (es.: via posta elettronica) circa questioni giuridico-legali delle quali si appalesi necessario l'approfondimento;
- di provvedere ad interventi in affiancamento del personale dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi con specifica finalità formativa, anche con fornitura e distribuzione di dispense a carattere operativo, in formato cartaceo e/o elettronico.



### **Art. 3 Gruppo di lavoro**

I servizi richiesti, in considerazione della natura dei medesimi, saranno assicurati da un gruppo di lavoro ristretto, a spiccata prevalenza giuridico-legale, avente la composizione di seguito indicata:

- 1) n.1 esperto senior coordinatore (con funzioni anche di responsabile amministrativo), avente esperienza professionale di durata complessivamente non inferiore ad anni 8 (otto) nel campo dei servizi di assistenza tecnico-gestionale in favore di P.A., nell'ambito dei processi di gestione e controllo di programmi oggetto di cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali europei;
- 2) n. 1 esperto legale senior, con esperienza professionale non inferiore ad anni 10 (dieci) nel settore della consulenza ed assistenza in favore di P.A. nel settore dei programmi o iniziative dei Fondi Strutturali europei, con esperienze specifiche almeno nei seguenti campi:
  - conduzione e/o assistenza in merito a procedure di gara per affidamento di appalti pubblici di servizi;
  - attività di verifica e controllo in ordine alla esecuzione e/o alla gestione in genere di contratti per appalti pubblici di servizi;
  - servizi di controllo progetti /o programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei;
  - servizi di formazione, anche sul campo o seminariale, a beneficio di pubblici funzionari;
  - procedure di selezione di progetti da ammettere a finanziamento pubblico
- 3) n. 1 esperto legale senior, con esperienza professionale non inferiore ad anni 8 (otto) nel settore della consulenza ed assistenza in favore di P.A. nel settore dei programmi o iniziative dei Fondi Strutturali europei, con esperienze specifiche almeno nei seguenti campi:
  - conduzione e/o assistenza in merito a procedure di gara per affidamento di appalti di servizi;
  - attività di verifica e controllo in ordine alla esecuzione e/o alla gestione in genere di contratti per appalti di servizi;
  - servizi di formazione, anche sul campo o seminariale, a beneficio di pubblici funzionari;
  - procedure di selezione di progetti da ammettere a finanziamento pubblico.
- 4) n. 1 esperto legale di livello intermedio, con esperienza professionale non inferiore ad anni 5 (cinque) nel settore della consulenza ed assistenza in favore di P.A. nel settore dei programmi o iniziative dei Fondi Strutturali europei, con esperienze specifiche almeno nei seguenti campi:
  - procedure di selezione di progetti da ammettere a finanziamento pubblico;
  - procedure e/o adempimenti in materia di gestione e controllo di progetti beneficianti di sovvenzione a carico dei Fondi Strutturali europei.



- 5) n. 1 esperto senior, con esperienza professionale non inferiore ad anni 6 (sei) nel settore della consulenza ed assistenza in favore di P.A. nel settore dei programmi o iniziative dei Fondi Strutturali europei, con esperienze specifiche altresì nel ramo della consulenza giuridica ed in quello della formazione di funzionari;
- 6) n. 1 esperto junior, con esperienza professionale di almeno 3 anni, di cui almeno 1 nel settore della assistenza e consulenza verso P.A, con compiti, salvo altro, di assistenza operativa, tutoraggio, verifiche e riscontri documentali, etc..

Pur rimanendo al soggetto affidatario del servizio i margini di auto-organizzazione immanenti ad ogni iniziativa imprenditoriale:

- salvo diverse richieste od occorrenze specifiche, il gruppo di lavoro suindicato dovrà tendenzialmente operare in via congiunta o quantomeno coordinata, in modo da massimizzare l'efficacia dell'intervento;
- in ragione della natura altamente specialistica dei servizi attesi l'Autorità di gestione potrà richiedere comunque che alcune specifiche operazioni siano seguite da un determinato esperto senior (fra quelli partecipanti al gruppo di lavoro) dalla stessa indicato, il quale esperto, in ipotesi di pareri scritti, anche potrà essere chiamato a sottoscrivere gli atti relativi;
- lo stesso gruppo di lavoro, a seconda delle occorrenze, potrà prestare i servizi richiesti operando presso le sedi delle amministrazioni destinatarie dei servizi medesimi o altrimenti secondo modalità diverse.

Per quanto concerne l'impegno lavorativo richiesto alle suddette risorse professionali (in base al quale - spese diverse a parte - anche è stato stimato il valore del contratto di affidamento), non risulta possibile formulare in via preventiva prescrizioni quantitativamente precise, data la natura delle prestazioni attese ed in particolare di quelle a contenuto più spiccatamente consulenziale, come tali maggiormente condizionate dalle specifiche occorrenze di percorso.

Tuttavia, sulla base delle migliori stime effettuabili, si forniscono, relativamente ai volumi di disponibilità richiesti, i seguenti parametri di riferimento:

- esperto senior, coordinatore, 1/5 del tempo pieno;
- esperto legale senior, 10 anni di esperienza, 3/5 del tempo pieno;
- esperto legale senior, 8 anni di esperienza, 3/5 del tempo pieno;
- esperto legale intermedio, 5 anni di esperienza, 4/5 del tempo pieno;
- esperto senior, 6 anni di esperienza), 2/5 del tempo pieno;
- esperto junior, 4/5 del tempo pieno.

In considerazione della natura dei servizi richiesti, il concorrente aggiudicatario è in ogni caso impegnato a non modificare il gruppo di lavoro, né nel numero complessivo, né nelle persone dei singoli componenti proposti, se non per cause di



forza maggiore e comunque previa autorizzazione dell'amministrazione aggiudicatrice.

La dotazione di mezzi necessaria per la fornitura dei servizi richiesti, con particolare riferimento alle strumentazioni di tipo informatico (postazioni PC, mobili e/o fisse, periferiche per la copia e la stampa, abbonamenti web, etc.) resta per intero a carico del soggetto affidatario del servizio.

Gli oneri di trasferimento e missione dovranno invece venire, in offerta, separatamente previsti e quantificati da parte dei concorrenti. In sede di esecuzione del contratto tali costi verranno rimborsati al fornitore previa esibizione dei giustificativi fiscali del caso. Il totale di tale voce di costo / prezzo non potrà comunque superare il 5 % del prezzo complessivo offerto.

#### **Art. 4 Consuntivazione attività**

Le attività svolte dovranno essere oggetto di analitica relazione con cadenza trimestrale da parte del soggetto affidatario, la quale dovrà svilupparsi lungo le medesime direttrici di servizio previste nel presente bando nonché nell'offerta tecnica, così da permettere un agevole e puntuale raffronto fra l'andamento delle attività programmato e l'andamento invece concretamente registrato dalle medesime.

Nella stessa relazione dovrà essere evidenziato l'impiego di risorse professionali registrato nel periodo di riferimento.

Tali relazioni dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione entro trenta giorni naturali e consecutivi dall'inizio del trimestre successivo.

L'Amministrazione regionale potrà nominare uno più funzionari referenti - costituiti o anche non costituiti in apposita commissione - al fine di provvedere alle valutazioni del caso circa la rispondenza delle prestazioni fornite alle specifiche contrattuali.

#### **Art. 5 Verifiche e pagamenti**

I pagamenti contrattuali verranno erogati con cadenza trimestrale a mezzo di 12 (dodici) rate di pari importo, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni attese, in termini di corrispondenza, completezza, adeguatezza e tempestività.

Nel caso in cui l'approvazione delle relazioni non possa essere disposta, per obiettiva inadeguatezza delle relazioni medesime o anche per obiettiva inadeguatezza dei servizi e prodotti forniti nel periodo di riferimento, l'Amministrazione sospenderà il pagamento relativo sino a completa eliminazione delle carenze riscontrate.





Il concorrente affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.

Le relative liquidazioni verranno emesse dall'Amministrazione, in mancanza di ragioni ostative imputabili al concorrente affidatario, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento delle relazioni periodiche.

Agli effetti dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, viene stabilito che entro i primi 60 giorni della seconda annualità del rapporto l'Amministrazione regionale provvederà alla verifica della necessità di procedere alla revisione dei corrispettivi contrattuali per il relativo periodo a venire sulla base dei costi standardizzati eventualmente forniti, per i servizi di cui trattasi, dalla Sezione Centrale dell'Osservatorio per i contratti pubblici, oppure, in mancanza, sulla base del complessivo indice di svalutazione registrato dall'ISTAT nel periodo contrattuale immediatamente precedente.

#### **Art. 6 Proprietà dei prodotti**

L'Amministrazione regionale acquisisce la piena titolarità, nessun diritto o facoltà esclusa, di tutti i prodotti e documenti realizzati in esecuzione del contratto discendente dal presente bando.

#### **Art. 7 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 8 Vincoli dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario è vincolato, per il fatto stesso dell'aggiudicazione, dal momento in cui essa si verifica.

#### **Art. 9 Obblighi ed oneri dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni**

L'appaltatore è obbligato a rispettare le prescrizioni contenute nello schema di contratto, nonché a:



- a) garantire la continuità operativa del servizio e l'esecuzione delle attività previste dall'incarico;
- b) ) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'espletamento dell'incarico e rispettare le norme in materia di trattamento dei dati personali;
- c) non far uso, né direttamente, né indirettamente per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto;
- d) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell' art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
- e) non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive e comunque a seguito di una procedura concordata con la Regione;
- f) consentire gli opportuni controlli ai funzionari della Regione Puglia;
- g) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

Inoltre, l'appaltatore, nell'esecuzione del servizio, si obbliga a:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impiegati nell'esecuzione dell'appalto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di categoria, vigenti nel territorio pugliese;
- garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi assicurativi e previdenziali per il proprio personale e per i collaboratori impiegati nelle prestazioni oggetto del contratto, secondo quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- eseguire i servizi con personale di livello professionale adeguato, fornendo a richiesta della Regione, l'elenco del personale e dei collaboratori addetti all'esecuzione dell'appalto;
- adottare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone addette all'esecuzione delle prestazioni e dei terzi, ed evitare danni ai beni di proprietà della Regione Puglia o di terzi.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente disciplinare e/o derivanti dal contratto, solleva Regione Puglia, per quanto di rispettiva competenza, da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della suddetta Regione Puglia e/o dell'appaltatore medesimo e/o di terzi in occasione dell'esecuzione del presente appalto.



L'appaltatore si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

In ogni caso, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi offerti in sede di gara. L'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea.

L'appaltatore terrà sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto ha diretto od indiretto riferimento all'espletamento delle attività al medesimo affidate.

L'appaltatore si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni della presente gara.

La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.

#### **Art. 10 Penalità**

Il mancato rispetto dei termini e delle modalità indicate nell'offerta tecnica e/o fissate di volta in volta con l'Amministrazione Regionale comporta, previa contestazione formale degli addebiti ed esame delle controdeduzioni formulate dall'appaltatore, l'applicazione di una penale, il cui importo è compreso tra un minimo di 10.000 ed un massimo di EURO 50.000. L'anzidetta quantificazione sarà determinata in relazione alla gravità dell'inosservanza contrattuale.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addebito.

È inoltre fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 11 Divieto di cessione del contratto**

È fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

#### **Art. 12 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare**



Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

### **Art. 13 Variazioni, recesso dal servizio e inadempienze**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare di gara e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.



Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta, tramite il responsabile unico del procedimento, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente disciplinare o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 14 Clausola risolutiva espressa**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all'appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel presente disciplinare.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:



- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel presente disciplinare;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione della Regione.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 15 Risoluzione per inadempimento**

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a), alla lettera g) dell'art. 10 del presente Capitolato, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorché l'appaltatore, ricevuta dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottempererà entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

#### **Art. 16 Responsabilità**

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di



servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 17 Rinvio a norme vigenti**

Per quanto non risulta contemplato nel presente Capitolato d'oneri e nel contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia.

#### **Art. 18 Spese contrattuali**

Le spese tutte relative alla registrazione ed alla regolarizzazione fiscale del contratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario.

#### **Art. 19 Clausola finale**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato d'oneri, nel bando, nel disciplinare di gara.